

# La *capitis deminutio* dei *Miranda rights*: la diffidenza nei criteri processuali di origine giurisprudenziale e il dibattito sulle regole di profilassi costituzionale

di Davide Zecca

**Abstract:** The article takes inspiration from the refusal of the US Supreme Court to consider violations of the *Miranda rights* as valid causes of actions under §1983 to discuss the status of the rules introduced by the Court to ensure the actual implementation of the Fifth Amendment guarantee against forced self-incrimination. Due account is given to the scholarly debate concerning the existence of prophylactic rules in constitutional law and to the role of lawmakers and judges in shaping individual guarantees in criminal proceedings.

**Keywords:** *Miranda* warnings; Self-incrimination; Fifth Amendment; Prophylactic rules; Constitutional common law; Judicially crafted rules.

## 1. Una formula vittima del proprio successo

“Hai il diritto di rimanere in silenzio. Qualsiasi cosa tu dica potrà essere usata contro di te in tribunale. Hai diritto a nominare un avvocato e se non puoi permettertelo verrà nominato un avvocato d’ufficio per rappresentarti”. Chi abbia assistito a una ricostruzione televisiva o cinematografica di un’indagine penale statunitense si sarà con ogni probabilità imbattuto in una qualche variante della formula summenzionata, rivolta dalle forze di polizia a un soggetto sottoposto a limitazione della libertà personale in una fase pre-processuale. Invero, la popolarità di questi avvertimenti orali che l’autorità che procede all’interrogatorio di un indagato deve necessariamente rivolgere all’interrogato prima di porgli qualsiasi domanda è tale che si parla comunemente di *Miranda rights* o *Miranda warnings*, dal nome di una delle parti in causa nella decisione della Corte Suprema federale che ha introdotto tale garanzia procedurale per gli interrogatori antecedenti alla fase processuale (*Miranda v. Arizona*<sup>1</sup>).

L’ultima decisione resa in materia dal vertice del giudiziario federale è passata quasi sotto traccia, anche perché l’interesse negli stessi giorni si è rapidamente rivolto alle rilevanti decisioni riguardanti l’ampiezza della garanzia del II emendamento a portare con sé armi in luoghi pubblici (*New*

---

<sup>1</sup> 364 U.S. 436 (1966).

*York State Rifle & Pistol Association Inc. v. Bruen*) e l'atteso – ma non per questo meno dirompente – *overruling* di *Roe v. Wade*, che ha rimesso ai singoli Stati la scelta sull'ampiezza del diritto all'interruzione della gravidanza, negandone il radicamento nel XIV emendamento della Costituzione federale (*Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*). Seppur di apparente minor impatto immediato sui diritti dei cittadini statunitensi, nonché di considerazione meno marcata da parte dell'opinione pubblica, la decisione adottata nel caso *Vega v. Tekoh* è suscettibile di rappresentare un passo ulteriore nella compromissione dello status dei cd. *Miranda rights*.

La questione sulla quale la Corte si è pronunciata, con un'opinione a firma di *Justice* Alito appoggiata dal blocco conservatore con una maggioranza di 6-3, non attiene in realtà alla questione più controversa in materia, vale a dire i limiti della regola di inutilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'interrogato in sede pre-processuale. Il punto di diritto oggetto della controversia riguardava infatti la possibilità di un soggetto, il quale sia stato sottoposto a interrogatorio senza che gli siano stati rivolti i *Miranda warnings*, di citare in giudizio il pubblico ufficiale responsabile di tale condotta per il risarcimento del danno. In particolare, si trattava di determinare se una violazione dei *Miranda rights* fosse suscettibile sotto la fattispecie di cui alla *Section 1983*, che consente di agire in giudizio contro chiunque, nell'esecuzione di disposizioni normative statali, sottoponga una persona a una limitazione di un diritto, privilegio o immunità garantito dalla Costituzione o dalla legge (42 U.S.C. §1983).

Come si evince da quanto premesso, per poter rispondere a tale interrogativo qualunque giudice non può prescindere dal risolversi sullo status dei *Miranda rights*, in particolare sulla loro qualificazione quali regole processuali propriamente derivate dalla Costituzione, in quanto intrinsecamente connesse al divieto di autoincriminazione di cui al V emendamento, oppure sulla loro natura di mere regole di profilassi, introdotte per via pretoria dalla Corte Suprema per garantire un minimo livello di garanzia del principio sancito dal V emendamento. Nel caso di specie la maggioranza conservatrice adotta questo secondo approccio, rifiutando tanto di ascrivere i *Miranda rights* al nucleo incompressibile del divieto di autoincriminazione, quanto di estendere il contenuto di tali avvertimenti sì da ricomprendere un diritto al risarcimento del danno come previsto dalla §1983. Ciò che appare particolarmente significativo sono gli argomenti svolti dalla sentenza sul rapporto fra il testo della disposizione costituzionale in questione e le regole introdotte in via interpretativa dalla Corte per garantire un effettivo godimento del diritto in concreto. Pertanto, si ricostruirà tale dinamica avvalendosi altresì della pertinente giurisprudenza federale precedente sul tema, con l'intento di valutare se vi siano ragioni fondate per ipotizzare un possibile superamento dell'*holding* di *Miranda* nel breve-medio termine, sia esso in via giurisprudenziale o a opera del legislatore.

## 2. Il divieto di autoincriminazione e le garanzie processuali: dal *totality of circumstances test* ai *Miranda rights*

Propedeutica a tale analisi è la sintetica ricostruzione delle regole processuali in materia di autoincriminazione nella giurisprudenza federale antecedente a *Miranda* e nel caso stesso. Se l'approccio tradizionale di *common law* si caratterizzava per un pregiudizio avverso le confessioni estorte con metodi atti a inficiare la spontaneità e l'attendibilità delle dichiarazioni rese, la Corte Suprema aveva utilizzato tale indirizzo interpretativo per riempire di significato il divieto di autoincriminazione di cui al V emendamento in *Bram v. United States*<sup>2</sup>, ricorrendo al criterio della volontarietà come elemento decisivo per determinare l'ammissibilità di dichiarazioni autoaccusatorie nei procedimenti federali. Un ulteriore passo in avanti nella tutela dei diritti processuali dei cittadini si ebbe quando il vertice del giudiziario federale iniziò ad applicare uno standard pressoché analogo anche ai processi penali statali, seppur ciò avvenne inizialmente in forza della *Due Process Clause* del XIV emendamento, anziché per effetto dell'applicazione del V emendamento (*Brown v. Mississippi*<sup>3</sup>). Il criterio già adottato a partire da *Bram* e perfezionato da *Brown v. Mississippi* in avanti (*totality of circumstances test*) prevedeva dunque una considerazione complessiva delle circostanze in cui si fosse svolto l'interrogatorio, tale per cui, se da esse fosse emersa una qualsiasi forma di coartazione della libera determinazione dell'interrogato a rendere dichiarazioni, esse non sarebbero state ammissibili quali elementi di prova in giudizio<sup>4</sup>. Nel corso del tempo, la Corte innalzò sensibilmente il livello di tutela processuale dei cittadini nei confronti degli Stati della Federazione: infatti, la decisione della Corte Suprema in *Malloy v. Hogan*<sup>5</sup> e quella in *Escobedo v. Illinois*<sup>6</sup> estesero anche ai processi dinanzi alle corti statali il divieto di autoincriminazione e il diritto all'assistenza legale in giudizio, procedendo così all'*incorporation* delle rispettive clausole del V e del VI emendamento.

Fu sulla base di questa giurisprudenza che il collegio, con una decisione a stretta maggioranza (5-4) che non è stata risparmiata nel tempo da critiche<sup>7</sup>, a partire da quelle dei giudici dissenzienti, intervenne sul tema in modo significativo, formulando quelle regole processuali che sono divenute note come *Miranda rights*. La Corte giustificò tali indicazioni con la crescente popolarità degli interrogatori coercitivi nei confronti di persone sottoposte a limitazioni della libertà personale e argomentando che un test basato

---

<sup>2</sup> 168 U.S. 532 (1897).

<sup>3</sup> 297 U.S. 278 (1936).

<sup>4</sup> C.G. Bateman, *Dickerson v. United States: Miranda Is Deemed a Constitutional Rule, but Does It Really Matter?*, 55 *Ark. L. Rev.* 177 (2002).

<sup>5</sup> 378 U.S. 1 (1964).

<sup>6</sup> 378 U.S. 478 (1964).

<sup>7</sup> J.D. Grano, *Prophylactic Rules in Criminal Procedure: A Question of Article III Legitimacy*, 80 *Nw. U. L. Rev.* 100 (1985).

soltanto sul complesso di circostanze di tempo e luogo in cui le dichiarazioni siano rese potesse rendere poco efficace la garanzia costituzionale che tutela dall'autoincriminazione. A questo proposito, la maggioranza illustrò quattro generi di avvertimenti che l'interrogato doveva necessariamente ricevere, pena l'inutilizzabilità di alcuna dichiarazione resa. Tuttavia, il collegio ebbe cura di specificare che non si trattava di regole costituzionalmente dettate dalla disposizione interpretata, bensì di garanzie procedurali che la Corte formulava in quella sede affinché fosse assicurato un pieno godimento del V emendamento, che il legislatore poteva sostituire in ogni momento per effetto di un atto normativo federale o statale, a patto che quest'ultimo garantisse un livello di tutela dei diritti processuali dell'indagato almeno equivalente a quello dei *Miranda rights*. È proprio con riferimento alla qualificazione di queste regole giurisprudenziali che il dibattito non si è mai del tutto sopito, come si illustrerà di seguito discutendo i limiti individuati in concreto all'*enforcement* delle regole *Miranda* e la collocazione delle stesse nel sistema delle fonti, che incide inevitabilmente sulla loro resistenza passiva.

Non vi sono dubbi sulla portata della decisione della Corte Suprema nel caso *Miranda* per quanto concerne l'ambito di applicazione del principio di cui al V emendamento, che il collegio stesso emancipa dal contesto strettamente processuale per estenderlo esplicitamente a tutte le situazioni extra-processuali nelle quali la libertà da una forzata autoincriminazione sia significativamente limitata. Tuttavia, i giudici ammettono che la Costituzione non impone necessariamente l'adesione a uno specifico set di garanzie procedurali che tuteli contro le forme di coartazione della volontà impiegate nel contesto di interrogatori extra-processuali. D'altronde, specifica la Corte, Congresso federale e legislatori statali sono ben titolati a introdurre regole processuali diverse a questo proposito, a patto che garantiscano un eguale godimento del diritto a non autoincriminarsi sancito dalla Costituzione federale. Il mancato esperimento dei *Miranda warnings* non osta tuttavia all'acquisizione a fini probatori nel processo di quelle dichiarazioni che siano rese spontaneamente, poiché si tratta di una regola che si applica agli interrogatori da parte delle forze di polizia; né tale criterio esclude dall'utilizzabilità in giudizio quelle dichiarazioni rese volontariamente dopo che l'interrogato si sia visto rivolgere i suddetti avvertimenti.

### 3. Lo status indefinito dei *Miranda warnings* fra eccezioni puntuali e *prophylactic rules*

Se però i *Miranda rights* non possono dirsi necessariamente derivanti dal divieto di autoincriminazione di cui al V emendamento, ne discende appunto che il legislatore potrebbe ben modificarli, pur nel rispetto di quella equivalenza di tutela del principio costituzionale prescritta dalla Corte

stessa. Sorge, tuttavia, un interrogativo sulla corretta qualificazione di queste regole processuali dettate dalla Corte, che non possono dirsi propriamente costituzionali. D'altronde, così non potrebbe essere alla luce della successiva giurisprudenza federale in materia di dichiarazioni rese in difetto dei *Miranda warnings*. Infatti, gli stessi giudici hanno riconosciuto la legittima configurabilità di una serie di deroghe alla regola dell'inutilizzabilità: dichiarazioni rese in violazione di questa regola processuale sono state ritenute producibili in giudizio per contestare l'attendibilità di un testimone<sup>8</sup>; le dichiarazioni di un testimone della cui esistenza si era venuti a conoscenza solo per effetto di una violazione dei *Miranda rights* sono state considerate ammissibili in giudizio<sup>9</sup>; una *public safety exception* ai *Miranda rights* è stata ritenuta configurabile nei casi in cui vi sia una impellente necessità di avere risposte per disinnescare una minaccia alla pubblica sicurezza<sup>10</sup>; una confessione volontaria, resa dopo che il dichiarante sia stato messo al corrente dei propri diritti in ossequio alla regola *Miranda*, non si può considerare inutilizzabile in quanto *fruit of the poisonous tree* per il solo fatto che il dichiarante stesso abbia reso dichiarazioni autoaccusatorie antecedentemente al momento in cui gli sia stata rivolta la formula *Miranda*<sup>11</sup>.

Lo sforzo di costruire una cornice concettuale che consentisse di tenere insieme lo status costituzionale dei *Miranda rights* con la necessità di consentire delle deroghe più o meno significative al principio generale dell'inutilizzabilità è ciò che anima il dibattito sull'esistenza e la legittimità delle cd. *prophylactic rules* nel diritto costituzionale statunitense. Più specificamente, i *Miranda rights* costituiscono uno dei più lampanti esempi di casi in cui la giurisprudenza federale interviene non limitandosi a interpretare la Costituzione, bensì offre altresì delle linee guida agli operatori del diritto per garantire che i principi costituzionali siano attuati in maniera efficace e fedele allo spirito del testo<sup>12</sup>. Nel fare ciò, tuttavia, il giudiziario va necessariamente oltre la lettera della disposizione costituzionale, che d'altronde è tendenzialmente per sua natura formulata sotto forma di principio, da declinare nella sua concreta operatività. Questa attività giurisprudenziale, che trascende il piano dell'interpretazione e rasenta quello della normazione positiva, sarebbe giustificata in quanto sussumibile sotto una tradizionale funzione del potere giudiziario nei sistemi di *common law*, vale a dire proteggere, tramite l'indicazione di linee guida specifiche, i diritti dell'individuo che siano minacciati in circostanze non contemplate dalla legislazione positiva. In particolare, si è parlato del risultato dell'attività giurisdizionale in questo ambito come di *constitutional*

---

<sup>8</sup> *Harris v. New York*, 401 U.S. 222 (1971).

<sup>9</sup> *Michigan v. Tucker*, 417 U.S. 433 (1974).

<sup>10</sup> *New York v. Quarles*, 467 U.S. 649 (1984).

<sup>11</sup> *Oregon v. Elstad*, 470 U.S. 298 (1985).

<sup>12</sup> A. Leavens, *Prophylactic Rules and State Constitutionalism*, 44 *Suffolk U. L. Rev.* 415 (2011).

*common law*<sup>13</sup>, con una chiara assonanza al compito svolto storicamente dalle corti ordinarie. Peraltro, l'esistenza e la legittimità di questi poteri impliciti di integrazione del precetto costituzionale con l'indicazione di regole operative che delineino un minimo standard di tutela del diritto in questione sono state contestate sin dal principio. Per esempio, essi sono stati tacciati di costituire uno strumento di eccessivo *empowerment* delle corti e di alterazione del tradizionale equilibrio dei poteri rispetto al modello ideale di stretta separazione dei poteri che caratterizza la forma di governo statunitense, pur nella sussistenza di *checks and balances* e dei noti poteri di interferenza di ciascun organo nelle attività spettanti agli altri<sup>14</sup>.

L'ammissibilità o meno di queste regole ricade quindi nell'ambito della discussione sulla spettanza dei poteri di attuazione della Costituzione, poiché ben si possono ipotizzare regole di profilassi costituzionale che non siano plasmate dal solo formante giurisprudenziale, bensì che siano introdotte per mezzo delle più comuni fonti politiche<sup>15</sup>. D'altro canto, il Congresso è esplicitamente investito di poteri di attuazione del contenuto delle disposizioni costituzionali di ciascuno dei cd. *Reconstruction amendments*, che esso ha esercitato in più occasioni (si pensi al *1965 Voting Rights Act* o al *1997 Religious Freedom Restoration Act*).

Il tema si pone evidentemente con maggiore coerenza quando dell'*enforcement* della Costituzione si faccia carico in primo luogo il giudiziario federale, come è avvenuto frequentemente nell'ambito delle garanzie in materia processual-penalistica. In questo caso, la questione più spinosa riguarda i termini in cui l'intervento legislativo federale o statale che modifichi una regola giurisprudenziale di profilassi costituzionale sia sindacabile dal giudiziario federale. La Corte ha avuto modo di rispondere a tale interrogativo quando si è trovata a decidere su un caso riguardante la *Section 3501* (18 U.S.C. §3501), introdotta nell'ambito dell'*Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968*. Lo scopo della novella legislativa era esplicitamente quello di superare il criterio sancito dalla Corte in *Miranda*, ritornando a un test complessivo delle circostanze che considerasse l'assenza dei *Miranda warnings* solo uno dei fattori da tenere in considerazione per valutare la (in)volontarietà di dichiarazioni autoaccusatorie rese durante un interrogatorio.

In *Dickerson v. United States*<sup>16</sup>, tuttavia, la Corte Suprema ha esercitato il proprio potere di *judicial review* per ravvisare l'illegittimità costituzionale della disciplina sottoposta al suo scrutinio per violazione delle regole di profilassi costituzionale già sancite in *Miranda*. L'argomento su cui poggia

<sup>13</sup> H.P. Monaghan, *The Supreme Court 1974 Term. Foreword: Constitutional Common Law*, 89 *Harvard Law Review* 1 (1975).

<sup>14</sup> T.S. Schrock, R.C. Welsh, *Reconsidering the Constitutional Common Law*, 91 *Harvard Law Review* 1117 (1978).

<sup>15</sup> B.K. Landsberg, *Safeguarding Constitutional Rights: The Uses and Limits of Prophylactic Rules*, 66 *Tenn. L. Rev.* 925 (1999).

<sup>16</sup> 530 U.S. 428 (2000).

l'opinione di maggioranza (7-2) è che la decisione del 1966 sia connotata da un ancoraggio costituzionale, per cui il Congresso non si trova dinanzi a una mera regola introdotta dalla Corte nell'esercizio di un potere di supervisione sulle corti federali in assenza di un'esplicita disciplina legislativa della materia. Pertanto, si tratta di uno standard al quale il potere legislativo non può legittimamente derogare nell'esercizio della propria discrezionalità. D'altronde, argomenta la Corte, non si potrebbe riconoscere diversa natura al criterio *Miranda* alla luce dell'applicazione dello stesso e della sua progenie (*i.e.*, le eccezioni a cui si è fatto cenno in precedenza) ai procedimenti penali statali, sui quali le Corti federali non hanno alcuna autorità che non sia quella di far rispettare il contenuto della Costituzione federale.

Questa ricostruzione è stata aspramente criticata dall'opinione dissenziente di *Justice* Scalia, al cui avviso la ritrosia della maggioranza a sancire esplicitamente che i *Miranda rights* discendono direttamente dal divieto di autoincriminazione del V emendamento non è casuale, bensì sintomatica della difficoltà di riconciliare il tentativo di salvaguardare il *core holding* di *Miranda* con l'impossibilità di trovare una maggioranza disposta a riconoscere a esso un valore propriamente costituzionale. Per ovviare a tale ostacolo, argomenta Scalia, la maggioranza dei giudici della Corte inventa (*rectius*, legittima il ricorso a) un potere delle corti federali di dettare regole di profilassi costituzionale che non trova tuttavia alcun radicamento nel testo della Costituzione e nella tradizione costituzionale americana. In buona sostanza, conclude il giudice dissenziente, il problema risiede in una malriposta deferenza al principio dello *stare decisis*, che in questa circostanza non merita di guidare la scelta della Corte nel valutare la meritevolezza di una decisione che Scalia non esita a definire "la piramide di Cheope (o la Sfinge) dell'arroganza giudiziale".

L'*holding* di *Dickerson* è particolarmente rilevante ai fini della discussione sulla legittimità delle regole di profilassi costituzionale nel diritto statunitense, anche perché è proprio a essa che *Justice* Alito si rifà nella recentissima decisione *Vega v. Tekoh*. D'altronde, prima di prendere in considerazione tali argomentazioni, è opportuno esaminare il dibattito che si è articolato nell'immediatezza della decisione in *Dickerson*, nonché negli oltre due decenni che sono trascorsi fra quella pronuncia e quella da cui prende le mosse il presente contributo.

#### 4. Costituzione e processo penale: quale ruolo per il legislatore e il giudiziario federale nella garanzia dei diritti processuali?

Le feroci critiche di Scalia in *Dickerson*, che riflettevano il disaccordo di cui si è detto sull'opportunità di concepire un *constitutional common law*, appaiono a prima vista fondate se ci si limita a concepire il ruolo del giudice che esercita funzioni di *judicial review* come mera *bouche de la loi*, che si limiti a un'interpretazione dei principi sanciti nelle disposizioni costituzionali ma li

si arresti, senza procedere oltre. Questa visione statica del ruolo del giudice costituzionale trascura, tuttavia, che vi è altresì una dimensione per così dire dinamica del *judicial review*, che consisterebbe nell'assicurarsi che gli operatori concreti del diritto (i giudici comuni, ma anche i pubblici ufficiali in generale) abbiano a disposizione delle linee guida chiare sulle condotte che siano ammissibili o quelle invece proibite alla luce di principi costituzionali che sono formulati perlopiù in forma astratta.

In questo senso, parte della dottrina statunitense ha da tempo riconosciuto che le regole di profilassi costituzionale sono ben più diffuse di quanto vorrebbero far credere gli oppositori di *Miranda*: esempi in questo senso si rintraccerebbero nella giurisprudenza federale in materia di *free speech clause* del I emendamento, con riferimento alle regole sulla *content based discrimination* e ai requisiti per la responsabilità giornalistica di cui al celeberrimo caso *New York Times v. Sullivan*<sup>17</sup>. Infatti, la rimessione ai giudici delle corti inferiori della determinazione caso per caso della violazione di principi costituzionali di particolare rilevanza, quali appunto il divieto di limitazione della manifestazione del pensiero e la tutela avverso l'autoincriminazione, trascurerebbe le difficoltà delle stesse corti alla ricostruzione dei fatti di causa, con conseguenti rischi di lesione della posizione giuridica del singolo. A questo proposito, nel formulare regole di profilassi costituzionale, il giudiziario opera un bilanciamento fra i rischi sottesi all'adozione di un mero standard del tipo *totality of circumstances*, la cui applicazione è suscettibile di assicurare un godimento menomato o inefficace del principio costituzionale sottostante, e una regola precisa e categorica, che al contrario potrebbe sanzionare fin troppo severamente anche condotte statali o federali che non tradiscono lo spirito del principio costituzionale in questione. È in questo senso che le regole formulate per via giurisprudenziale svolgerebbero una funzione profilattica, che può ben essere supplita dall'introduzione di tutele procedurali equivalenti da parte del legislatore, pur rimanendo in capo alla Corte stessa l'ultima parola sulla effettiva equivalenza<sup>18</sup>.

In buona sostanza, la decisione della Corte in *Dickerson* è stata ricondotta nell'alveo della fisiologia costituzionale argomentando che al giudiziario federale è riconosciuta anche una funzione di attuazione dei principi del testo della Costituzione, che si realizza per mezzo di regole, test e dottrine che riflettono, anche se non necessariamente incarnano pienamente, il nucleo del diritto costituzionale protetto. Questo ruolo, che non si rintraccia in alcuna disposizione del testo della Costituzione, cionondimeno apparterebbe a una Costituzione non scritta che coesisterebbe e integrerebbe quella scritta, colmandone alcune lacune: ciò

---

<sup>17</sup> 376 U.S. 254 (1964); D.A. Strauss, *The Ubiquity of Prophylactic Rules*, 55 *The University of Chicago Law Review* 190 (1988).

<sup>18</sup> D.A. Strauss, *Miranda, the Constitution, and Congress*, 99 *Michigan Law Review* 958 (2001).

legittimerebbe l'adozione di regole giurisprudenziali orientate alla realtà pratica, così che si possa garantire quanto più possibile un godimento del diritto riconosciuto in Costituzione<sup>19</sup>. Peraltro, proprio tale potere implicito del giudiziario federale fonderebbe l'assunto per il quale il Congresso, pur potendo disciplinare la materia assicurando comunque uno standard equivalente a quello introdotto dalla Corte, non potrebbe per effetto del mero intervento legislativo sostituire con quest'ultimo il criterio giurisprudenziale precedente. Infatti, non solo la Corte mantiene il potere di verificare se sussista tale equivalenza, ma anche quello di modificare, ove le circostanze lo suggeriscano, la dottrina su cui si basava il criterio che essa stessa aveva introdotto in via pretoria<sup>20</sup>.

Riflessioni più recenti sul tema hanno contestato la concettualizzazione dei *Miranda rights*, così come di altre regole giurisprudenziali di analoga natura, quali *prophylactic rules*; invero - è stato sostenuto - la Corte Suprema altro non avrebbe fatto che indicare nella pronuncia dei fattori di rinuncia alla tutela avverso l'autoincriminazione che erano già consolidati nella giurisprudenza in materia<sup>21</sup>. Altri, più di recente, allo scetticismo verso questo modo di procedere delle corti federali hanno unito una critica alla pertinenza dell'atteggiamento della Corte in *Miranda*, la quale aveva basato l'obbligo di rivolgere i famosi *warnings* sull'analisi di tecniche di interrogatorio coercitive generali, che tuttavia non erano state accertate quali rilevanti nel caso di specie. Tale constatazione evidenzerebbe come nel caso in questione i giudici avessero adottato una tecnica decisoria più affine a quella di un legislatore che non a quella di un giudice, che decide sulla base dei fatti di causa presentati<sup>22</sup>.

Alla luce delle considerazioni di cui si è dato conto, si procederà a illustrare l'approccio ai *Miranda rights* adottato dalla decisione in *Vega v. Tekoh*, riflettendo altresì su quali indicazioni si possano trarre da essa sul futuro della regola processuale elaborata oltre cinquanta anni fa dalla Corte Suprema.

## 5. Convergenze e divergenze fra maggioranza e minoranza in *Vega v. Tekoh*

L'opinione di maggioranza nel caso in questione adotta una prospettiva perlopiù aderente a quanto deciso dalla Corte vent'anni or sono in *Dickerson*, richiamando l'autorità di questa pronuncia in più occasioni. Justice Alito

---

<sup>19</sup> R.H. Fallon Jr., *Judicial Legitimacy and the Unwritten Constitution: A Comment on Miranda and Dickerson*, 45 *N.Y. L. Sch. L. Rev.* 119 (2001).

<sup>20</sup> E.H. Caminker, *Miranda and Some Puzzles of 'Prophylactic' Rules*, 70 *U. Cin. L. Rev.* 1 (2001).

<sup>21</sup> L. Rosenthal, *Against Orthodoxy: Miranda is Not Prophylactic and the Constitution is Not Perfect*, 10 *Chap. L. Rev.* 579 (2007).

<sup>22</sup> R.L. Weaver, *Bright-Line & Prophylactic Rules: Reflections from Miranda*, 50 *Tex. Tech L. Rev.* 33 (2017).

chiarisce fin dal principio che è errato ritenere – come aveva fatto la Corte d'appello federale per il Nono Circuito nella pronuncia impugnata – che il mancato rispetto dei *Miranda rights* costituisca una violazione del divieto di autoincriminazione forzata previsto dal V emendamento. Infatti, prosegue l'opinione di maggioranza, la Corte nello stesso caso *Miranda* e nei successivi decisi sul tema aveva chiarito che le regole imposte, pur se basate sul principio costituzionale invocato, erano da considerarsi misure profilattiche. La violazione di quella regola giurisprudenziale, d'altronde, non bastava a configurare una lesione del diritto garantito al V emendamento, poiché si trattava soltanto di una garanzia procedurale necessaria a proteggere quell'interesse nell'ambito dell'interrogatorio di una persona sottoposta a una limitazione della libertà personale. Si tratta dunque di misure che, lungi dal costituire una camicia di forza che costringe la disciplina processuale, possono essere soggette a modifiche e integrazioni da parte del Congresso, sempre che le procedure adottate in sostituzione dei *Miranda warnings* garantiscano un livello di tutela almeno altrettanto efficace.

Se, come nota Alito, è vero che la Corte ha esplicitamente parlato dei *Miranda rights* come regole di profilassi in una pluralità di decisioni lungo cinque decenni, non si rintraccia tuttavia alcuna menzione del termine nel testo della pronuncia del 1966. Ciò non appare rilevante per la maggioranza, che sostiene che l'impossibilità di stabilire una violazione del diritto riconosciuto dal V emendamento per il mancato esperimento dei *Miranda warnings* discenda necessariamente dal fatto che una serie di decisioni successive – di cui si è detto precedentemente – non potrebbero essere considerate costituzionalmente legittime se vi fosse identità fra la violazione della regola stabilita nel caso *Miranda* e la lesione del divieto di autoincriminazione. D'altronde, lo stesso Alito riconosce come la giurisprudenza successiva a *Miranda* abbia in alcuni casi persino ampliato la regola di inutilizzabilità già sancita dalla Corte. Ciò serve a rafforzare la constatazione secondo cui tutte le decisioni successive alla capostipite in materia abbiano riconosciuto la natura profilattica dei *Miranda warnings*, prodigandosi a identificare il giusto assetto fra costi e benefici nel delineare l'ambito di applicazione preciso della regola.

La parte probabilmente più rilevante dell'opinione in *Vega v. Tekoh*, tuttavia, risiede nella ricostruzione operata da Alito dell'*holding* del caso *Dickerson*. Infatti, riprendendo la decisione precedente, il giudice estensore illustra come le regole stabilite nel caso *Miranda*, sebbene non ricavate direttamente dall'interpretazione del contenuto letterale del V emendamento, siano misure procedurali necessarie a proteggere il diritto in esso sancito. In questo senso, la Corte aveva affermato due decenni or sono che tali regole sono basate sulla Costituzione e in essa trovano sostegno, anche se ciò non consentiva di procedere all'equazione fra la violazione dei *Miranda rights* e la lesione del divieto costituzionale di autoincriminazione forzata. La decisione della Corte nel caso *Miranda* si può ritenere una

“decisione di carattere costituzionale” che ha adottato una “regola costituzionale”, alla luce del fatto che la pronuncia si è basata su una valutazione svolta dalla Corte su quanto fosse necessario per garantire una tutela del diritto in questione. Una regola di profilassi adottata in queste circostanze assumerebbe quindi il valore di diritto federale degli Stati Uniti, applicandosi a tutti gli Stati della Federazione per effetto della *Supremacy Clause* e non potendo essere alterata dalla legislazione federale.

Quanto illustrato dimostra che Alito ricostruisce con una certa deferenza il portato della decisione in *Dickerson*, confermando la lettura dei *Miranda warnings* quali regole profilattiche atte a proteggere un dato diritto costituzionale. Tuttavia, l'ultimo riferimento allo status assunto da tali regole giurisprudenziali e alla loro asserita resistenza passiva rinforzata all'abrogazione per mezzo di una legge federale viene bollato da Alito come una controversa e temeraria rivendicazione di autorità. Più specificamente, in nota lo stesso giudice estensore dà conto del dibattito sul tema di cui si è detto sopra, senza prendere posizione esplicitamente ma sottolineando come, in *Miranda*, la Corte abbia esercitato un potere di imporre regole di profilassi basate sul testo costituzionale e in grado e di vincolare sia le corti federali che quelle statali. Se è vero che Alito scrive che la decisione in *Miranda* non viene ripensata in alcun modo, emerge minacciosa fra le pieghe della sua opinione l'affermazione secondo la quale la Corte decide di seguirne la *ratio decidendi*, ma specificando che lo fa per la definizione del caso in questione.

La questione della sussumibilità della violazione dei *Miranda rights* o di altre regole di profilassi costituzionale sotto le cause di risarcimento del danno ai sensi della §1983 viene affrontata dalla maggioranza asserendo che essa altererebbe l'equilibrio, stabilito dalla Corte stessa a partire dal caso *Miranda*, fra benefici e costi collegati all'applicazione della regola profilattica. Infatti, argomenta la Corte, sottoporre la richiesta di risarcimento del danno a un giudice federale rappresenterebbe uno spreco di risorse dato dal duplicarsi dell'accertamento fattuale in due plessi giurisdizionali differenti (statale prima e federale poi); inoltre, tale sdoppiamento della giurisdizione rischierebbe di far emergere dei conflitti di giudicato fra corti statali e federali sull'accertamento dell'effettiva violazione dei *Miranda rights*; infine, offrire tale possibilità creerebbe problemi procedurali non da poco, relativi per esempio al valore da accordare al giudicato penale in sede civile e all'opportunità di riconoscere un risarcimento del danno anche per i casi in cui la suddetta violazione non si sia poi tradotta in una condanna penale per il dichiarante (peraltro, questo era il caso di *Vega v. Tekoh*). Per queste ragioni, conclude Alito, la Corte ritiene di confermare la propria giurisprudenza precedente sulla natura dei *Miranda rights*, asserendo che la sanzione processuale dell'inutilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni rese in violazione del principio di cui al V emendamento e delle regole di profilassi sancite in *Miranda* sia un presidio sufficiente e adeguato per i diritti costituzionali dell'indagato.

I tre giudici del blocco liberal sembrano a prima vista condividere la ricostruzione della maggioranza sullo status costituzionale dei *Miranda rights*. Justice Kagan, infatti, costruisce la breve argomentazione dissenziente ragionando sulla possibilità di affermare che la regola giurisprudenziale sancita in *Miranda* sia derivata direttamente dalla Costituzione. Riprendendo i diversi riferimenti di *Dickerson* sulla natura, base, sostegno e origine costituzionale della regola processuale in questione, la minoranza sostiene che essa derivi direttamente dal testo costituzionale e abbia le stimmate di una regola di carattere costituzionale, tanto che non può essere abrogata da alcuna forma di legislazione. Inoltre, secondo Kagan l'applicabilità delle regole sancite in *Miranda* anche ai procedimenti nelle corti statali e alle istanze avverso la restrizione della libertà personale milita a favore della natura inequivocabilmente costituzionale delle stesse.

Il disaccordo fra la maggioranza e la minoranza, allora, risiede nella diversa conclusione che esse traggono da premesse in larga parte coincidenti. Infatti, ad avviso della minoranza, il fatto che le regole *Miranda* siano espansive (e, perciò, profilattiche) rispetto al contenuto del V emendamento non osta a che esse attribuiscano un diritto individuale ben individuato al singolo, che deriva da un principio costituzionale. D'altro canto, argomenta Kagan, la stessa Corte aveva riconosciuto la configurabilità di una causa di risarcimento del danno ai sensi della §1983 tre decenni fa nel caso *Dennis v. Higgins*<sup>23</sup>, concernente la cd. *Dormant Commerce Clause*<sup>24</sup>. Allo stesso modo in cui un diritto ricavato dall'implicita autorità del Congresso a regolare il commercio interstatale può essere tutelato per mezzo del rimedio di cui alla §1983, lo stesso dovrebbe valere per una regola che la Corte ha ritenuto necessaria per presidiare il divieto di autoincriminazione di cui al V emendamento.

Se è pur vero, ammette l'opinione di minoranza, che la privazione della possibilità di chiedere un rimedio giudiziale in sede civile alla violazione della regola *Miranda* non inficia il diritto a sollevare l'apposita eccezione di inutilizzabilità nel processo penale (peraltro con esiti non sempre scontati), la decisione della maggioranza trascura il significato del profilo risarcitorio. Infatti, conclude Kagan, un rimedio avverso un danno ingiusto è una componente vitale di qualsiasi schema per la rivendicazione di preziose garanzie costituzionali, che con questa decisione la Corte ha leso escludendo la configurabilità di una causa di risarcimento del danno.

Nel paragrafo conclusivo si riporteranno le argomentazioni svolte dai giudici nel caso di specie entro una cornice sistematica volta all'accertamento dell'attuale stato di salute dei *Miranda rights*.

---

<sup>23</sup> 498 U. S. 439 (1991).

<sup>24</sup> B.T. Atkinson, *Dennis v. Higgins: Commerce Clause Rights Actionable under Section 1983*, 70 *N.C. L. Rev.* 916 (1992).

## 6. Il divieto di autoincriminazione oggi: che ne sarà dei *Miranda rights*?

Avendo ripercorso sinteticamente la giurisprudenza in tema di divieto di autoincriminazione e l'evoluzione delle regole *Miranda* negli oltre cinque decenni di vigenza del test sancito dalla Corte Suprema, nonché avendo analizzato le argomentazioni di maggioranza e minoranza nel caso *Vega v. Tekoh*, si ritiene di poter svolgere alcune considerazioni sulle prospettive di sopravvivenza di questa regola giurisprudenziale e della categoria delle regole di profilassi costituzionale in generale. Invero, il futuro di *Miranda* si gioca sul filo della tensione fra due principi che possono molto spesso confliggere quando la Corte Suprema si trova a decidere in materie costituzionalmente sensibili quali quelle relative alle garanzie processuali in materia penale.

In primo luogo, lo status di *Miranda* come precedente (*law of the land*) sembrerebbe al riparo da possibili ripensamenti, alla luce del fatto che entrambe le opinioni nel caso in commento vi fanno riferimento senza particolari rilievi critici e adottando l'approccio già abbracciato dalla Corte in *Dickerson*, secondo il quale la pronuncia in *Miranda* ha senz'altro valore costituzionale. D'altronde, non si può non notare come già nella decisione del 2000, che pure aveva sancito l'illegittimità costituzionale della §3501, lo status dei *Miranda rights* fosse in qualche modo percepito come controverso, come dimostrano le estese considerazioni svolte dall'allora *Chief Justice* William Rehnquist sull'inopportunità di un ripensamento dell'orientamento adottato dalla Corte in precedenza, in ossequio al principio dello *stare decisis*. Questa enfasi di Rehnquist sulla stabilità nel tempo delle decisioni della Corte non dovrebbe stupire eccessivamente, per due ordini di ragioni. Da un lato, lo stesso Rehnquist aveva contribuito in prima persona a delineare i progressivi limiti all'applicabilità della regola sull'inutilizzabilità in *Miranda* durante la Presidenza di Warren Burger, in quanto giudice estensore di due delle quattro decisioni menzionate in precedenza, qualificando esplicitamente i *Miranda warnings* appunto come regole di profilassi. Dall'altro, una volta divenuto *Chief Justice*, appare anche più comprensibile una certa attenzione alla legittimazione della Corte quale attore istituzionale che non si fa latore di mutamenti di orientamento che cagionino uno strappo netto rispetto alla giurisprudenza precedente, cercando ove possibile di attenersi al nucleo dell'*holding* dei precedenti della Corte Suprema stessa.

A queste considerazioni fa da contraltare una certa diffidenza della giurisprudenza di ispirazione conservatrice nel ruolo di supplenza svolto dal giudiziario federale laddove l'interpretazione del mero testo costituzionale non sia del tutto esauriente e lasci lacune significative nell'ordinamento. Infatti, come si è sottolineato, anche se nel caso di specie la questione non viene affrontata, Alito sembra scettico sulla possibilità di trovare un fondamento costituzionale a questo potere integrativo della Corte Suprema, che in *Miranda* avrebbe agito ben oltre la sfera di poteri costituzionalmente

riconosciuti a essa da parte della Costituzione. Sotto questo profilo, si apprezza la distanza che, pur nell'apparente identità di premesse concettuali, anima le due opinioni in *Vega v. Tekoh*. Mentre per la maggioranza conservatrice *Miranda* ha stabilito uno standard minimo atto a tutelare il principio sancito esplicitamente dal V emendamento, traendolo però da considerazioni di *policy* aliene all'attività di stretta giurisdizione e interpretazione del diritto, la minoranza progressista legge *Dickerson* come una decisione che abbraccia senza riserva la natura costituzionale dei *Miranda rights*, sull'assunto che il loro contenuto sia derivabile dall'interpretazione del testo costituzionale. Anche in questo caso, insomma, si rischia di trovarsi dinanzi a un conflitto latente fra il potere di attuazione della Costituzione esercitato dalla Corte sulla base dell'interpretazione del testo delle disposizioni costituzionali rilevanti, da un lato, e il desiderio di tracciare un perimetro ben definito dei poteri della giurisdizione, sì da prevenirne uno sconfinamento nel dominio riservato alla legislazione, dall'altro.

Se è vero che la supermaggioranza conservatrice formatasi in seno alla Corte dopo le tre nomine del Presidente Trump avrebbe forse già potuto segnare un punto a proprio favore nel caso in commento, qualora avesse ritenuto di farlo, non si ritiene di poter scartare l'ipotesi che un vero e proprio ripensamento della regola giurisprudenziale di *Miranda* (e della categoria delle *prophylactic rules* in generale) si stagli minaccioso all'orizzonte. D'altronde, come ha dimostrato anche la decisione sul diritto all'interruzione volontaria della gravidanza in *Dobbs*, l'attuale maggioranza che siede alla Corte Suprema non sembra considerare il principio dello *stare decisis* in materia costituzionale un ostacolo insormontabile. Anzi, lo stesso Justice Alito, che è l'autore anche della decisione che cancella *Roe v. Wade* e *Planned Parenthood v. Casey*, aveva già redatto l'opinione con cui quattro anni fa la Corte aveva superato un precedente in materia di I emendamento relativo al finanziamento dei sindacati da parte dei lavoratori pubblici non sindacalizzati (*Janus v. AFSCME*<sup>25</sup>). Anche in questo caso, come avvenuto per *Dickerson*, il destino di *Miranda* appare legato alla capacità del Chief Justice di fare leva sul valore dello *stare decisis*, specie in una materia come quella penale dove l'affidamento degli operatori su regole consolidate incide direttamente sulla sfera giuridica dei singoli sottoposti a indagine. Tuttavia, come dimostrato anche dagli schieramenti emersi nel caso *Dobbs*, Chief Justice Roberts, che dopo gli ultimi avvicendamenti alla Corte è diventato – pur con i dovuti distinguo – il giudice più assimilabile al profilo tradizionale dello *swing justice*, sembra destinato a incidere sempre meno sugli orientamenti del collegio, mettendo così a repentaglio non solo la stabilità nel tempo di precedenti risalenti, fra i quali *Miranda*, ma anche la propria *legacy*. È l'inevitabile solitudine dei numeri primi.

---

<sup>25</sup> 138 S. Ct. 2448 (2018).

Daide Zecca  
Dip.to di Diritto Pubblico Italiano e  
Sovranazionale  
Università degli Studi di Milano  
[davide.zecca@unimi.it](mailto:davide.zecca@unimi.it)

